



CITTA' DI TORINO

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 58 DEL 18 MAGGIO 2020

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020, che consente, dal 20 maggio 2020, la riapertura dei mercati, anche nella componente non alimentare, nel rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)" delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

Attesa la necessità di individuare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sulle aree pubbliche ove si esercita il commercio al dettaglio, in considerazione della loro localizzazione, delle caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, della maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'predette aree;

SI DISPONE

dal giorno 20 maggio 2020 è consentito lo svolgimento del commercio su area pubblica anche nella componente non alimentare, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. DISPOSIZIONI GENERALI VALIDE PER TUTTE LE AREE PUBBLICHE

Ogni concessionario occuperà il proprio posteggio indicato nell'autorizzazione posseduta. L'operatore su aree pubbliche prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà autonomamente al controllo della temperatura corporea. Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5° l'operatore dovrà

astenersi dal presentarsi sulla propria postazione di vendita. Gli organi di controllo potranno richiedere la compilazione di apposita autocertificazione.

Durante le attività di carico e scarico della merce e del posizionamento e rimozione del banco, l'operatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti e comunque è tenuto sempre ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti).

In caso di impossibilità di mantenere una distanza di almeno un metro tra le strutture di vendita posizionate in posteggi adiacenti occorre isolare i banchi estendendo (attraverso l'apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica.

Durante l'attività di vendita è obbligatorio l'uso delle mascherine e dei guanti. L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani per gli operatori del settore extralimentare.

Se presso la postazione di vendita oltre al titolare sono presenti dipendente, familiari e/o coadiuvanti il banco deve essere gestito seguendo i protocolli anti contagio per i lavoratori dipendenti.

Gli operatori del settore alimentare possono effettuare unicamente la vendita per asporto, anche se autorizzati ad effettuare attività di somministrazione. In ogni caso è vietato il consumo sul posto.

Gli operatori del settore extralimentare, in caso di vendita di abbigliamento dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente se il cliente desidera scegliere in autonomia, toccandola, la merce. In caso di vendita di beni usati è obbligatoria la igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

Durante la fase di vendita, che dovrà essere effettuata solamente lungo il fronte del banco, va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza, sia frontale che laterale rispetto ad altri clienti.

E' vietato servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano mascherine.

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale effettuare la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

E' dovere del titolare dell'autorizzazione commerciale mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani.

I clienti devono essere muniti di protezione delle vie respiratorie (mascherina). L'uso dei guanti è obbligatorio per l'acquisto di alimenti e bevande e di capi di abbigliamento se si desidera scegliere, toccandola, la merce.

Se il pagamento viene effettuato in contante, si dovranno utilizzare sistemi per evitare contatti diretti.

Se il pagamento viene effettuato tramite POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

E' vietata qualsiasi forma di assembramento

Qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto prevede il presente provvedimento, gli operatori inadempienti possono essere immediatamente allontanati dal mercato e l'autorizzazione sarà sospesa.

L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;

Gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità;

L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;

Si richiama l'osservanza delle disposizioni della circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014;

In caso di area delimitata dovranno essere rispettate, per quanto applicabili, le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura; il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone.

2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER TIPOLOGIA DI AREA PUBBLICA

A. POSTEGGI ISOLATI

L'esercizio dell'attività è ammesso nell'orario indicato nel provvedimento di concessione di occupazione suolo pubblico ed è subordinato al contingentamento della permanenza della clientela al banco di vendita, attraverso l'apposizione a cura dell'operatore di paletti mobili a catenella (o con altre forme di delimitazione parimenti efficaci) che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro e nel il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

B. AREE DI COPERTURA COMMERCIALE

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di copertura commerciale, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro, nel rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Dovrà essere effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

BOLZANO
CARLINA
CENA
CHIRONI
FALCHERA NUOVA
GROSSETO
LUCENTO
PLAVA (MIRAFIORI SUD)
REGIO PARCO
RUA

C. MERCATI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato nei seguenti mercati, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19, e, all'occorrenza, si attivi per disciplinare l'afflusso dei clienti in prossimità degli accessi al mercato.

BARCELLONA
BORROMINI
CAMPANELLA
CRISPI
DI NANNI
DON GRIOLI
FALCHERA VECCHIA
GROSSETO Venerdì
GUALA
MADAMA CRISTINA*
NITTI
NIZZA
S. GIULIA
S. SECONDO
TARANTO
VALLETTE

* i produttori continuano a mantenere il posizionamento sotto la tettoia ovest, occupando i posteggi privi di concessionario; i posti loro riservati sotto la tettoia est sono temporaneamente soppressi.

Le operazioni di assegnazione giornaliera, nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti, saranno effettuate da mercoledì 20 maggio 2020 secondo le normali regole in uso prima della emergenza Covid 19.

Mercati per i quali, in accordo con le Commissioni di Mercato, è prevista la perimetrazione del mercato e la realizzazione di varchi, effettuando, inoltre, la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, nonché l'adozione delle ulteriori misure per ciascuno specificate; sono previsti contingentamenti della clientela da attuarsi in caso di sovraffollamento:

BALTIMORA	varchi sulle testate
BENGASI/VIGLIANI	tre sezioni con varchi controllati; apertura mobile in corrispondenza dell'attraversamento pedonale che sarà chiusa in entrata in caso di necessità di contingentamento

BRUNELLESCHI	arretrare la fila alimentare di 1 metro arretrare i banchi extra alimentari di 0,50 cm.
CHIETI	arretrare la fila extralimentare sino a garantire la distanza di 6 m dal settore alimentare
CINCINNATO	varchi sulle testate
CROCETTA	predisposizione di sei varchi agli accessi su via
FORONI	predisposizione di 5 varchi – spostamento di alcuni concessionari per presenza di cantiere
MARTINI	arretrare le file interna ed esterna fino a garantire la distanza di 4 metri frontale. Predisposizione tre varchi.
MIRAFIORI NORD	arretrare di 80 cm entrambe le file fino a garantire un passaggio centrale di 4,40 m.
PALESTRO	quattro sezioni cintate e con varchi controllati; la corsia di transito del pubblico risulterà a senso unico con un ingresso controllato ed una uscita dalla parte opposta direzione Garibaldi - Cernaia
PORPORA	arretrare la fila alimentare di 1,5 metri arretrare i banchi extra alimentari di 2,5 metri (previa adozione di provvedimento di viabilità su via Porpora)
SPEZIA	viene mantenuta la delimitazione esistente in piazza Bozzolo e in caso di sovraffollamento si procederà a regolamentare l'afflusso proveniente dall'asse di corso Spezia.
S. PAOLO	quattro sezioni cintate e con varchi controllati. Arretrare la fila alimentari di 50 cm. Arretrare la fila extralimentare di 1 m.
S. PAOLO – tratto Lancia – Sabato	arretrare entrambe le file di 1 m.
S. RITA	arretrare entrambe le file di 1 m. E' consentita l'occupazione di 50 cm oltre la banchina rialzata. I posteggi dei battitori con numero 172 e 173 e i posteggi dei produttori posizionati su Via Tripoli sono regolamentati in analogia a quanto previsto per le Aree di Copertura Commerciale.
SVIZZERA	la corsia di transito del pubblico risulterà a senso unico con un ingresso controllato ed una uscita dalla parte opposta.
VITTORIA	predisposizione 5 varchi di accesso. sopprimere i posteggi 89 e 90 con trasferimento del concessionario ai posteggi 87 e 88

Le operazioni di assegnazione giornaliera, nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti, saranno effettuate da venerdì 22 maggio 2020, secondo le normali regole in uso prima della emergenza Covid 19.

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MERCATO REPUBBLICA

SETTORE ORTOFRUTTA E ALIMENTARI E SETTORE PRODUTTORI AGRICOLI

Sino al 30 maggio 2020, al fine di evitare sperequazioni tra gli operatori, permane il dispositivo di contingentamento in atto che prevede l'esercizio dell'attività a settimane alterne. Il numero di posteggi per il settore Produttori è elevato a 34 posteggi. Fino a tale data sono soppressi i posteggi battitori sulla perimetrale del mercato coperto V Alimentare ove attualmente è delimitato lo spazio per l'attesa della clientela. Dal giorno 1 giugno 2020 tutti gli operatori ritorneranno al proprio posto e sarà richiesto unicamente un dispositivo di controllo dell'affluenza della clientela nel rispetto della capienza massima che sarà indicata, effettuando, inoltre, la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi rimane disciplinata come da provvedimento prot. n. 15838 del 14/05/2020.

SETTORE CALZATURE E SETTORE EXTRALIMENTARI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19, e, all'occorrenza, si attivi per disciplinare l'afflusso dei clienti in prossimità dei varchi di accesso al mercato.

Le operazioni di assegnazione giornaliera, nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti, saranno effettuate da Lunedì 25 maggio 2020.

SETTORE CASALINGHI

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Sotto la Tettoia al fine di raggiungere una ampiezza della corsia di transito del pubblico pari a 4 metri, la fila esterna verso corso Giulio Cesare arretrerà sino alle transenne clienti.

Le operazioni di assegnazione giornaliera, nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti, saranno effettuate da Lunedì 25 maggio 2020.

PIAZZETTA MILANO

Non sono previsti contingentamenti nell'entrare nell'area di mercato, essendo sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19, e, all'occorrenza, si attivi per disciplinare l'afflusso dei clienti.

Le operazioni di assegnazione giornaliera, nei limiti della disponibilità di posteggi esistenti, saranno effettuate da Lunedì 25 maggio 2020.

5. MERCATI VENDITA DIRETTA

Considerato che i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. si svolgono sotto la completa supervisione del soggetto organizzatore concessionario, il quale ha anche l'onere di predisporre il piano di sicurezza, i singoli soggetti organizzatori dovranno regolamentare la gestione del mercato di riferimento individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

Per i mercati che prevedono un numero di posteggi inferiore o pari a 20 è sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'azienda produttrice come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Per i mercati che prevedono un numero di posteggi superiore a 20 dovranno essere mantenuti i propri dispositivi organizzativi che garantiscono modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti già approvati, con applicazione del contingentamento della clientela in caso di sovraffollamento dell'area di mercato.

6. MERCATI PERIODICI TEMATICI

Per i mercati periodici tematici che prevedono un numero di posteggi inferiore o pari a 20 è sufficiente il contingentamento della permanenza al banco di vendita, inquadrando lo spazio dell'assegnatario del posteggio come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) effettuando la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza, e predisponendo un servizio di assistenza alla clientela che sensibilizzi circa il rispetto della distanza sociale di metri 1 dall'altro, nonché il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus Covid – 19.

Per i mercati che prevedono un numero di posteggi superiore a 20 dovranno essere elaborati, a cura dei soggetti attuatori, adeguati dispositivi organizzativi che garantiscono modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, con applicazione del contingentamento della clientela in caso di sovraffollamento dell'area di mercato.

Sino ad espressa approvazione del dispositivo elaborato nei termini anzi precisati detti mercati periodici tematici non possono avere luogo.

SI AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione del mercato che determina assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di legge, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 19 maggio 2020

IL DIRIGENTE AREA COMMERCIO

Dott. Roberto Mangiardi
Firmato digitalmente

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

Avv. Alberto Sacco
Firmato digitalmente